

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno

Modifica del 21 febbraio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato ai decreti del Consiglio federale del 1° ottobre 2007, del 20 febbraio 2009, del 6 aprile 2009, del 9 febbraio 2010 e dell'11 novembre 2010¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 1

Tabella salariale 1: salario minimo comprensivo di premio di produzione versato omogeneamente per ogni lavoratore

Appendice 2

Tabella salariale 2: determinazione dei salari nel modello di premio di produzione

Tabella salariale 3

Appendice 9

Adeguamenti dei salari

Art. 1 Salario

Art. 2 *Abrogato*

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2007 6815, 2009 999 2577, 2010 1283 7375

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

21 febbraio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova